

TI_GERICHTE 14.2019.63 vom 6. August 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2019.63

FR: TI_GERICHTE 14.2019.63 du 6 août 2019

IT: TI_GERICHTE 14.2019.63 del 6 agosto 2019

Erwägungen

E. 1

rifonderà a CO 1 fr. 300.■ per ripetibili.

3.Il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2019.64) è respinto.

4.Le spese processuali di complessivi fr. 300.■ relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà a CO 1 fr.300.■ per ripetibili.

5.Notificazione a:

■ ;

■ ;

■ .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'■appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

E. 2

In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

E. 3

In entrambe le decisioni impugnate, il Pretore ha accolto le istanze dopo aver considerato che la documentazione prodotta da CO 1, in particolare la convenzione sottoscritta dai convenuti il 21 giugno 2018, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF.

E. 4

Nei reclami RE 1 e RE 2 rilevano che l'accordo in oggetto, poiché vertente sulla riduzione di fr. 50'000.– del prezzo della compravendita immobiliare sottoscritta dalle parti il 15 luglio 2016, costituisce una modifica del contratto originario, sicché per la sua validità necessitava – in virtù dell'art. 216 CO – la forma dell'atto pubblico. In assenza di tale formalità, a mente dei reclamanti l'accordo è nullo e non può quindi costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 5

Nelle osservazioni ai reclami CO 1 ribadisce invece la validità del titolo da lui prodotto, osservando come – contrariamente a quanto sostengono i reclamanti – l'accordo sottoscritto dalle parti in seguito al deposito da parte sua di un'azione redibitoria ai sensi dell'art. 205 cpv. 2 CO, non esiga, per la sua validità, la forma dell'atto pubblico secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 95 II 419 pag. 424, consid. 2/c). A suo avviso, del resto, l'obiezione dei reclamanti è “giuridicamente abusiva” .

E. 6

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 6.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

E. 6.2

Nella fattispecie, non è contestato – ed è anche pacifico – che l'accordo transattivo (“Vergleich”) contenuto nella convenzione (“Vereinbarung”) conclusa dalle parti il 21 giugno 2018 (doc. C accluso all'istanza) è stato personalmente sottoscritto da entrambi i reclamanti, i quali, nella loro veste di venditori, si sono impegnati – in via solidale – a restituire all'istante una parte del prezzo di compravendita, pari a fr. 50'000.–. Essendosi dichiarati debitori di una somma determinata specificatamente nei confronti dell'escutente, tale documento – come ritenuto in sede pretorile – costituisce, in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per l'importo posto in esecuzione: in virtù del punto 3 (in fine) della transazione, in effetti, l'intero debito di fr. 50'000.– è diventato esigibile alla scadenza (del 15 giugno 2018) – non rispettata – convenuta per il versamento del primo acconto. Il rigetto si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), almeno dal 1° luglio 2018.

E. 7

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

E. 7.1

Nel caso specifico, i reclamanti eccepiscono la nullità per vizio di forma dell'accordo da essi sottoscritto il 18 giugno 2018 – a valere, a loro dire, quale modifica del contratto di compravendita immobiliare del 15 luglio 2016 – poiché lo stesso non riveste la forma pubblica prescritta imperativamente dall'art. 216 CO.

E. 7.2

Secondo la sentenza del Tribunale federale citata nelle osservazioni ai reclami, occorre distinguere tra la modifica del prezzo di compravendita, sottoposta al requisito dell'atto pubblico, e la successiva transazione, in linea di principio valida senza forma, con la quale una parte, viste le promesse precise dell'altro contraente, rinuncia a impugnare una compravendita immobiliare già validamente conclusa nella forma dell'atto pubblico. Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale federale ha considerato che una transazione, in cui le parti avevano convenuto che, a seconda del risultato del consuntivo relativo ai costi di costruzione effettivi, il venditore avrebbe ridotto o rinunciato al suo credito incorporato in una cartella ipotecaria gravante il fondo venduto o avrebbe versato una determinata somma di denaro al compratore, era valida anche senza la forma dell'atto pubblico, perché le reciproche promesse avevano una causa giuridica indipendente, non ricollegabile al contratto di compravendita, ma appunto alla transazione. Le parti non avevano infatti modificato il prezzo di vendita, siccome era già stato pagato e il relativo credito non esisteva più (DTF 95 II 424 consid. 2/c).

E. 7.3

Il caso in esame è del tutto analogo a quello giudicato dal Tribunale federale nella sentenza appena ricordata. Il contratto di compravendita è stato regolarmente eseguito e le parti, per porre fine a un'incertezza sulla sua validità, hanno convenuto che i venditori avrebbero retrocesso all'acquirente fr. 50'000.– perché questi s'impegnasse a rinunciare alla contestazione giudiziaria della compravendita. La transazione non modifica in sé il contratto né modifica il prezzo della compravendita, siccome, a ben vedere, le parti convengono che il valore delle reciproche concessioni è equivalente. Ne discende che, a prima vista, la validità della transazione non è verosimilmente subordinata al rispetto della forma dell'atto autentico, sicché i reclami vanno respinti, senza che sia necessario esaminare se l'eccezione fatta valere dai reclamanti costituisce un abuso di diritto non protetto dalla legge (v. ad esempio DTF 140 III 202 consid. 4.2).

E. 8

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Avendo l'istante presentato un unico allegato di osservazioni ai reclami, si giustifica tuttavia di suddividere le ripetibili metà per reclamante.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi di fr. 50'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo interposto da RE 1 (inc. 14.2019.63) è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al dispositivo n. 1, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili. 3. Il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2019.64) è respinto. 4. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili. 5. Notificazione a: – ; – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.